

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2188-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa del Senatore LOCATELLI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 settembre 1951 (Stampato n. 1576)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 25 settembre 1951*

Sospensione del diritto di voto agli elettori ricoverati negli Istituti psichiatrici

Presentata alla Presidenza il 5 luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione, nella sua maggioranza, vi propone di non passare all'esame degli articoli di questa proposta di legge di iniziativa del senatore Locatelli già approvata dal Senato. La legge non ha alcun carattere di urgenza e nessun fondamento di giustizia.

Se è vero che l'onorevole proponente era stato mosso proprio dal desiderio di evitare il possibile verificarsi di inconvenienti, è pur vero che, ad un attento esame, si rileva come la legge nuova ne potrebbe creare nuovi e più gravi.

Fin da quando la proposta di legge venne presentata al Senato dal senatore Locatelli essa venne sottoposta a critiche e quindi a

rifacimenti. La proposta chiedeva di sospendere il diritto di voto a tutti i ricoverati negli Istituti psichiatrici. La Commissione nella sua maggioranza propose di limitare il divieto a tutti i ricoverati, ma dalla data del provvedimento che dispone la loro ammissione in via provvisoria. La Commissione nella sua minoranza chiese che il divieto venisse ancora attenuato estendendolo soltanto ai ricoverati, ma dalla data del provvedimento definitivo di ammissione. Ed il Senato approvò la proposta della minoranza della Commissione. Il Senato cioè restò fortemente perplesso e, chiamato ad innovare, cercò di farlo nella maniera meno radicale possibile.

Ma, esaminata meglio la cosa, non si vede proprio la necessità di spostarsi da quello che era il disposto delle leggi precedenti. Il cittadino perde i suoi diritti civili e politici soltanto quando, in suo contraddittorio e con la possibilità di ricorso, l'Autorità giudiziaria di questi diritti lo abbia privato.

Per i malati di mente, soltanto gli inabilitati e gli interdetti possono essere privati dal diritto di voto.

È così alto e geloso questo diritto che non può essere intaccato da una legge speciale, anche se esiste un decreto del Tribunale il quale ordina l'ammissione in un manicomio; questo decreto è esteso sempre ad istanza di interessati su certificati medici che possono essere errati ed anche compiacenti, senza alcuna garanzia effettiva mancando ogni contraddittorio.

Le stesse legislazioni estere in proposito, richiamate ampiamente nella relazione di

maggioranza al Senato, nella loro prevalenza non consentono la proibizione del diritto di voto senza la dichiarazione di inabilitazione o interdizione. La legge svizzera e danese anzi sono ancora più severe perché sospendono dal diritto di voto soltanto gli interdetti e non gli inabilitati. Nella stessa Russia soltanto le persone riconosciute inferme di mente ai sensi di legge possono essere escluse dalla iscrizione nelle liste elettorali.

Pertanto la prima Commissione, nella sua maggioranza, ha creduto che non sussistessero validi argomenti per modificare una disposizione che dal 1904 è in vigore, che è in perfetta corrispondenza con quelli che sono in principi sanciti nel Codice civile italiano, che è simile a quella adottata nei paesi più moderni ed evoluti, e vi invita a non passare all'esame degli articoli.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli Istituti psichiatrici dalla data del decreto del Tribunale, che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli Istituti suddetti a' termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il Presidente del Tribunale autorizzi a' sensi dell'articolo 3 successivo, il loro licenziamento degli Istituti medesimi.

ART. 2.

La Cancelleria del Tribunale dà comunicazione al Comune di residenza dell'interessato del decreto di autorizzazione alla ammissione in via definitiva nell'Istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dall'Istituto medesimo, ed il Comune, alla data di recezione dei decreti suddetti, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1508, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali e, rispettivamente alla reinscrizione nelle liste medesime.